

COMMISSIONE IX  
LAVORI PUBBLICI

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DEGAN

INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste ( <i>Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i> ) (1418-B) . . . . .	309	Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze (1865) . . . . .	316
PRESIDENTE . . . . .	309, 310	PRESIDENTE . . . . .	316
ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	310	ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	316
CABRAS, <i>Relatore</i> . . . . .	310	ASCARI RACCAGNI, <i>Relatore</i> . . . . .	316
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		TANI . . . . .	316
BONIFAZI ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);		<b>Votazione segreta:</b>	
BARDOTTI ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587) . . . . .	311	PRESIDENTE . . . . .	317
PRESIDENTE . . . . .	311, 312	<hr/>	
ARNAUD, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	312	<b>La seduta comincia alle 10,25.</b>	
BONIFAZI . . . . .	311	BECCARIA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
LAPENTA, <i>Relatore</i> . . . . .	311	( <i>È approvato</i> ).	
		<b>Discussione del disegno di legge: Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (1418-B).</b>	
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costruzione di case da assegnare al personale del	

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

centro internazionale di fisica teorica di Trieste », già approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 2 maggio 1973 e modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 maggio 1974.

L'onorevole Cabras ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

**CABRAS, Relatore.** Il disegno di legge in discussione, approvato da questa Commissione oltre un anno fa, ci è stato rinviato dal Senato con due modifiche di carattere formale. Mentre la prima modifica — all'articolo 2 — corregge un evidente errore di data, sostituendo al 5 dicembre 1969 il 5 dicembre 1967 (dobbiamo per questo ringraziare la vigilanza dei colleghi senatori), la seconda — all'articolo 5 — si è resa necessaria per aggiornare la copertura finanziaria in seguito all'intervenuta approvazione del bilancio di previsione dello Stato per il 1974.

Sono queste le uniche modifiche apportate al testo a suo tempo approvato dalla nostra Commissione, e sono di tale natura che credo non sia possibile non accoglierle.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

**ARNAUD, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.** Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge nel testo del Senato.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

**ART. 2.**

Il programma di costruzione degli alloggi previsto dalla presente legge è concordato tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati dal Governo in relazione agli accordi stipulati in Roma in data 11 ottobre 1963 ed a Vienna il 5 dicembre 1969, debitamente ratificati, tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite.

Con apposita convenzione da stipularsi tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati come al precedente comma, saranno stabilite le modalità di assegnazione e di gestione degli al-

loggi costruiti, in applicazione della presente legge.

Detti alloggi resteranno in proprietà dell'Istituto predetto e non potranno avere destinazione diversa da quella di cui al precedente articolo 1 finché permarranno le esigenze dallo stesso previste.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

**ART. 2.**

Il programma di costruzione degli alloggi previsto dalla presente legge è concordato tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati dal Governo in relazione agli accordi stipulati in Roma in data 11 ottobre 1963 ed a Vienna il 5 dicembre 1967, debitamente ratificati, tra il Governo italiano e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica delle Nazioni Unite.

Con apposita convenzione da stipularsi tra l'Istituto autonomo per le case popolari di Trieste e l'ente o la persona designati come al precedente comma, saranno stabilite le modalità di assegnazione e di gestione degli alloggi costruiti, in applicazione della presente legge.

Detti alloggi resteranno in proprietà dell'Istituto predetto e non potranno avere destinazione diversa da quella di cui al precedente articolo 1 finché permarranno le esigenze dallo stesso previste.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

*(E approvato).*

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

**ART. 5.**

All'onere di lire 30.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1973 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario concernente il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La VIII Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 5.

All'onere di lire 30.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge in ciascuno degli esercizi 1973 e 1974 sarà fatto fronte mediante corrispondente riduzione dei capitoli 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli stessi anni finanziari riguardanti il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Bonifazi ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446); Bardotti ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale ed artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonifazi ed altri: « Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena »; e Bardotti ed altri: « Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale ed artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano ».

L'onorevole Lapenta ha facoltà di riferire sul testo unificato elaborato dal gruppo informale di lavoro costituito al termine della discussione sulle linee generali.

LAPENTA, *Relatore*. Dopo la nomina del gruppo informale di lavoro, siamo entrati nel merito dell'articolato delle due proposte di legge, tra l'altro prendendo ripetuti contatti con gli amministratori comunali di Siena. Dopo che una folta rappresentanza del consi-

glio comunale di Siena è stata qui ricevuta, nell'aula della Commissione, da me e dagli altri colleghi del gruppo di lavoro, io stesso con alcuni colleghi mi sono recato a Siena, per incontrare nuovamente *in loco* gli amministratori ed i tecnici comunali e per approfondire ulteriormente il tema, verificando la validità dei risultati verso i quali il gruppo di lavoro si andava orientando. I nodi più delicati da sciogliere hanno riguardato le dimensioni dell'esproprio (imposto in notevole misura dalla natura stessa dei quartieri da risanare e dalla povertà dell'economia di cui essi rappresentano il frutto, sicché un intervento adeguato non può che puntare sulla ristrutturazione dell'insieme) e il problema del ritorno degli inquilini, da garantire attraverso la loro sistemazione temporanea in abitazioni parcheggio di nuova costruzione e la determinazione di un sistema di canoni adeguato al tessuto sociale che attualmente vive nei quartieri da risanare.

Non credo siano emersi, nel corso degli incontri e delle ripetute sedute del gruppo di lavoro, altri elementi di contrasto. Dall'esame degli articoli concordati si può ricavare immediatamente una precisa sensazione del tipo di intesa raggiunta: si è sostanzialmente ricalcato lo schema della legge speciale per Venezia e del relativo decreto delegato sul risanamento urbanistico, non senza, a mio avviso, apportare anche notevoli miglioramenti a quel quadro normativo.

Ritengo che l'esame degli articoli e l'approvazione del testo unificato possano svolgersi rapidamente, anche perché vi sono obiettive ragioni di urgenza che consigliano di non ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento.

Purtroppo rimane un nodo che, evidentemente, non è di poco momento: la V Commissione bilancio ha limitato l'ammontare dell'intervento finanziario in quattro miliardi, mentre nelle due proposte di legge e nel testo unificato si ritiene di dover insistere su una spesa di sei miliardi nonché nel mantenimento dell'articolo che autorizza il comune di Siena a contrarre mutui, per l'opera di risanamento, nella misura di 12 miliardi con la garanzia dello Stato.

BONIFAZI. Il gruppo comunista aderisce al testo elaborato dal gruppo di lavoro dopo un faticoso travaglio che ha dato, però, risultati positivi ancorché non perfetti. L'approvazione di questa proposta consentirà comunque agli amministratori della città di Siena di realizzare una politica efficace di risanamento urbanistico e di continuare l'opera già svolta

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

sulla base della legge precedente, interrotta per l'esaurimento dei relativi stanziamenti.

Il testo unificato elaborato dal gruppo di lavoro, sulla falsariga della legge per Venezia, con gli adeguamenti resi necessari dalla particolare fisionomia della città di Siena, è il frutto di una intensa collaborazione tra tutti i gruppi e l'amministrazione comunale della città.

All'inizio del dibattito fu osservato che con leggi specifiche non si possono risolvere problemi di questo genere: noi siamo d'accordo. Però, in attesa di una legge generale che disciplini organicamente l'intervento nei centri storici, garantire la continuità degli interventi avviati da una precedente legge speciale era ed è una esigenza irrinunciabile. Per questi motivi il gruppo comunista si è fatto promotore di una delle due proposte di legge in esame.

Il problema che rimane ancora da risolvere è quello finanziario; non so se il Governo sia in grado già in questa sede di sciogliere questo nodo. Non c'è dubbio che anche la spesa di sei miliardi prevista dalle due proposte di legge è già insufficiente, data la modificazione dei costi intervenuta nel frattempo. D'altra parte la situazione debitoria degli enti locali (che non è solo della città di Siena), renderebbe la legge di difficile applicazione se la Cassa depositi e prestiti non fosse autorizzata a concedere a mutuo le somme necessarie con la garanzia dello Stato.

La città attende questo provvedimento. Si tratta di stanziare i miliardi necessari alla ripresa dell'attività edilizia.

La richiesta al Governo e in particolare al Ministero del tesoro di modificare l'atteggiamento tenuto in sede di V Commissione bilancio è formulata anche per non deludere l'attesa dei ceti produttivi, soprattutto di quelli legati all'attività edilizia, che attendono con ansia il varo definitivo di questo progetto di legge.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo accetta il testo unificato proposto dal relatore. Circa il problema finanziario, il ministro dei lavori pubblici non mancherà di prendere opportuni contatti con il collega del tesoro per un suo approfondito e meditato esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, passiamo all'esame degli articoli del testo unificato elaborato dal gruppo di lavoro e illustrato dal relatore.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli 1 e 2, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale, artistico e paesistico della città di Siena nonché per il risanamento civico e per il restauro urbanistico, a norma della presente legge, sono eseguite a totale carico dello Stato ovvero a carico del comune, delle storiche contrade e dei privati che beneficeranno dei contributi previsti dalla presente legge.

(È approvato).

## ART. 2.

Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale, del duomo con edifici annessi, delle chiese monumentali e dei santuari cateriniani, alla costruzione di opere di viabilità e tecniche che, sentito il parere della sovrintendenza ai monumenti di Siena, siano necessarie al restauro urbanistico.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 3.

Le storiche contrade e i privati proprietari di edifici compresi nel centro storico delimitato dal piano regolatore ed aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono al consolidamento, restauro e sistemazione degli edifici di loro proprietà. Dovranno essere eseguiti in ogni caso i lavori la cui necessità è dichiarata dal sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e su parere conforme della sovrintendenza ai monumenti di Siena.

Per tutti i lavori di cui al precedente comma sarà concesso dallo Stato un contributo del 50 per cento sull'ammontare della spesa, che potrà essere elevato al 70 per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosità e se il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio; per le storiche contrade il contributo potrà essere elevato in tal caso fino all'80 per cento.

I contributi verranno concessi su domanda degli interessati, dopo l'approvazione da parte del sindaco dei progetti, che dovranno ricomprendere in ogni caso i lavori dichiarati necessari ai sensi del precedente primo comma.

La concessione del contributo è subordinata alla stipulazione di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale il proprietario si impegna:

a) ad abitare od utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni ovvero a locarlo, per lo stesso periodo, alle condizioni di cui al quattordicesimo comma del successivo articolo 4;

b) a restituire in unica soluzione il contributo ricevuto nel caso in cui trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dalla ultimazione dei lavori;

c) a restituire in unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui non rispetti gli impegni assunti;

d) ad assicurare la prelazione di cui ai commi sedicesimo e diciassettesimo del successivo articolo 4.

Il versamento dei contributi sarà effettuato per stati di avanzamento e dopo che il provveditore alle opere pubbliche avrà accertato che i lavori siano stati eseguiti in conformità al piano di cui al successivo articolo 6.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto risanamento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il comune vi provvede d'ufficio mediante occupazione temporanea dell'immobile ai sensi del nono comma del successivo articolo 4. In tal caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune. L'immobile verrà restituito al rispettivo proprietario previa stipulazione della convenzione di cui al decimo comma del successivo articolo 4.

Qualora il proprietario non intenda stipulare la predetta convenzione o rimborsare le spese sostenute il comune provvede ad espropriare gli immobili ai sensi del tredicesimo comma del successivo articolo 4.

Questo articolo sarà trasmesso alla V Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 94 del regolamento della Camera.

(Così rimane stabilito).

Poiché gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 4.

I piani di risanamento dei quartieri cittadini, deliberati dal consiglio comunale ed approvati dal competente organo regionale secondo le disposizioni vigenti in materia di piani particolareggiati, sentita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, sono eseguiti dal comune.

Per la esecuzione dei lavori e le espropriazioni che si renderanno necessarie all'attuazione del piano di risanamento è concesso un contributo statale del 50 per cento sull'ammontare della spesa.

Il comune provvede all'alloggio degli sfrattati anche mediante la costruzione di nuovi edifici nelle zone delimitate dal piano regolatore, avvalendosi per tale scopo del contributo statale previsto dal presente articolo o di contributi previsti da leggi in vigore che regolano la materia e delle norme contenute nella legge 18 aprile 1962, n. 167 e può corrispondere una indennità ai cittadini costretti a trasloco per i lavori in corso e che si trovano in particolare stato di bisogno.

Le assegnazioni degli alloggi ai cittadini traslocati e la corresponsione della indennità di cui al comma precedente sono deliberate dal comune secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

L'amministrazione comunale, ai fini della elaborazione del piano di risanamento, nomina una commissione allo scopo di compiere una indagine diretta ad accertare la composizione e la condizione economica della popolazione interessata, l'entità dei canoni di affitto, la ripartizione della proprietà degli immobili ed ogni altro elemento utile alla conoscenza della zona sottoposta a risanamento.

Il comune ha facoltà di espropriare gli immobili delle zone sottoposte a risanamento:

a) nei casi in cui gli interventi previsti nei piani di cui al precedente primo comma comportino, nell'ambito dei singoli edifici, modificazioni della situazione proprietaria delle unità immobiliari esistenti al momento della pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione del provvedimento di approvazione del piano di risanamento ed i proprietari che risultino tali alla stessa data non raggiungano un accordo, per l'attribuzione delle nuove unità, entro 60 giorni dalla notifica;

b) per l'acquisizione delle aree e degli immobili dei quali è prevista dai piani l'utilizzazione per la realizzazione dei servizi pubblici ed opere di urbanizzazione;

c) per l'acquisizione degli edifici di cui è prevista la demolizione.

Il comune ha inoltre diritto di prelazione, ad esercitare nel termine di 90 giorni dalla notifica della proposta contrattuale, in caso di trasferimento a titolo oneroso degli immobili delle zone sottoposte a risanamento.

Gli edifici espropriati o acquisiti ai sensi del comma precedente passano al patrimonio indisponibile del comune al fine di garantire ai cittadini che si trovino in disagiate condizioni economiche canoni adeguati.

Negli altri casi il comune provvede all'acquisizione delle aree e degli immobili mediante occupazione temporanea, che viene disposta dal presidente della giunta regionale e si potrae per tutto il tempo necessario a portare a compimento gli interventi; essa non può avere, comunque, una durata superiore a cinque anni.

Dopo l'esecuzione degli interventi, gli immobili sono restituiti ai singoli proprietari, previa stipulazione di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale i proprietari stessi si impegnano:

a) a rimborsare in 25 annualità, senza interessi, la spesa sostenuta dal comune, compresa l'eventuale indennità di espropriazione e detratto il contributo dello Stato;

b) ad abitare od utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 15 anni ovvero a locarlo per lo stesso periodo alle condizioni di cui al quattordicesimo comma del presente articolo;

c) a restituire in unica soluzione il residuo del debito nel caso in cui trasferiscano a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 25 anni dall'ultimazione dei lavori;

d) a rimborsare la spesa, in unica soluzione e con la maggiorazione degli interessi legali, nel caso in cui non rispettino gli impegni assunti;

e) ad assicurare la prelazione di cui ai commi sedicesimo e diciassettesimo del presente articolo.

Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, gli immobili entro 25 anni dall'avvenuto risanamento, il comune ha diritto di prelazione, da esercitare entro 90 giorni dalla notifica della proposta contrattuale. Qualora il comune non si avvalga di tale facoltà gli obblighi della convenzione sono trasferiti all'acquirente.

Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo è nullo, quale ne sia il contenuto apparente.

Qualora i proprietari non intendano stipulare la predetta convenzione o rimborsare le spese sostenute il comune procede alla espropriazione delle relative unità immobiliari. In tal caso l'occupazione temporanea dell'immobile è indennizzata ai sensi dell'articolo 20, terzo e quarto comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I canoni di locazione sono concordati dai proprietari con il comune tenendo conto del reddito assicurato dall'immobile prima del risanamento, di parametri oggettivi fissati dall'ufficio tecnico erariale in base a classi di superficie dell'alloggio, nonché dell'ammontare della somma da rimborsare.

Per gli interventi eseguiti dal comune attraverso l'espropriazione degli immobili, l'assegnazione degli alloggi sarà effettuata dal comune secondo modalità e criteri fissati nel regolamento di cui al quarto comma del presente articolo nel rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e delle preferenze di cui ai successivi commi del presente articolo. In tal caso la misura dei canoni di locazione è fissata dal comune secondo criteri stabiliti nel predetto regolamento. I canoni così determinati saranno soggetti a revisione triennale.

Se gli immobili di cui trattasi erano locati al momento della attuazione degli interventi di risanamento, ai precedenti locatari spetta un diritto di prelazione.

Qualora gli interventi comportino nell'ambito di singoli edifici modificazioni della precedente situazione proprietaria dell'unità immobiliare, restando immutata la precedente destinazione, ai fini dell'esercizio della prelazione nei confronti delle nuove unità immobiliari è accordata la preferenza ai precedenti locatari secondo criteri di graduazione stabiliti nel regolamento di cui al quarto comma del presente articolo.

L'approvazione del piano di risanamento equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono dichiarati indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge.

*(È approvato).*

#### ART. 5.

Tutte le espropriazioni per gli interventi previsti dalla presente legge sono effettuate secondo le disposizioni della legge 22 ottobre

## VI LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

1971, n. 865, senza i limiti di destinazione delle aree espropriabili previsti dal punto a) dell'articolo 16 della stessa legge.

(È approvato).

## ART. 6.

Entro il primo trimestre di ogni anno il comune, con deliberazione del consiglio comunale, propone alla regione Toscana il piano per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge da eseguirsi nell'esercizio successivo.

Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale, la regione, udita la sovrintendenza ai monumenti di Siena, adotta le sue decisioni e le comunica al comune.

Il primo programma di lavori dovrà essere proposto dal comune entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 7.

Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge, la cui spesa è a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Siena mutui fino all'ammontare di 12 miliardi, con ammortamenti in 35 anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del ministro del tesoro, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.

Questo articolo sarà trasmesso alla V Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 93 del regolamento della Camera avendone la Commissione stessa chiesto la soppressione in sede di parere.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo 8 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 8.

Il Monte dei Paschi di Siena e tutti gli altri istituti bancari e enti finanziari che ne hanno la facoltà sono autorizzati a concedere, anche in deroga ai limiti segnati dai loro statuti, ai proprietari che effettueranno le opere previste

dalla presente legge e per le quali sia già stato autorizzato il relativo contributo da parte dello Stato, mutui corrispondenti alla somma necessaria per eseguire tutti i lavori autorizzati e sussidiati.

Gli interessati devono dare la necessaria garanzia all'istituto mutuante mediante ipoteca sul fabbricato o su altri immobili anche di terzi, per l'aliquota non coperta dal contributo dello Stato. L'aliquota del contributo, a collaudo avvenuto, sarà versata direttamente all'istituto mutuante.

Per favorire l'insediamento dei negozi e delle imprese artigiane nelle zone risanate secondo le disposizioni della presente legge, saranno estesi ad essi i benefici creditizi di cui ai commi precedenti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 9.

Per provvedere alla esecuzione dei lavori, alla effettuazione delle eventuali espropriazioni od occupazioni e alla corresponsione dei contributi previsti dagli articoli precedenti è autorizzata una spesa di lire 6.000.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

La spesa di 6 miliardi sarà ripartita in 15 esercizi, a decorrere dall'esercizio 1974. Alle opere di cui all'articolo 2 è destinata la somma di lire 2.300.000.000, di cui lire 1 miliardo 600.000.000 alla costruzione delle opere di viabilità e tecniche. Per i contributi di cui all'articolo 3 è destinata la somma di lire 700.000.000. Per i contributi di cui all'articolo 4 è destinata la somma di lire 3 miliardi.

Le variazioni di detto riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il ministro del tesoro, su motivata proposta del consiglio comunale.

L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

All'onere di 400 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1974 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte straordinaria del fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto allo stato di previ-

sione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Questo articolo sarà trasmesso alla V Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 93 del regolamento della Camera, non essendosi ritenuto di conformarsi al parere espresso da quella Commissione.

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo 10 non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 10.

La presente legge entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta in attesa del parere della V Commissione bilancio sugli articoli finanziari.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze (1865).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze ».

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Ascari Raccagni, per integrare la relazione svolta nella seduta del 23 gennaio scorso, sulla base delle risultanze del concorso bandito per la scelta del progetto.

ASCARI RACCAGNI, *Relatore*. Come è noto, il disegno di legge governativo prevede un ulteriore finanziamento di mille milioni, somma che, già al momento della mia prima relazione, risultava senz'altro insufficiente. Lo stesso provveditorato alle opere pubbliche di Firenze ci aveva infatti comunicato — già prima che venisse reso noto il

progetto vincitore del concorso nazionale — che sarebbero occorsi non meno di 1.500 milioni. Comunque, solo dopo che la commissione nominata per l'esame dei progetti avesse terminati i suoi lavori, sarebbe stato possibile fare un calcolo esatto delle reali esigenze finanziarie per l'esecuzione dell'opera. Possiamo oggi affermare che, attualmente, per ultimare l'edificio occorrono tre miliardi 345 milioni. A questo punto è necessario decidere se conviene approvare il disegno di legge nel limite di spesa di un miliardo — tra l'altro già previsto nel bilancio di previsione per il 1974 — oppure prevedere un maggiore finanziamento, da scaglionare in più esercizi, per garantire fin d'ora il sollecito completamento dell'opera. Ricordo, a questo proposito, che lo stesso Governo si era riservato di fornire indicazioni.

Ritengo così di avere esaurito la mia relazione, che doveva essere completata soltanto con i dati riguardanti la spesa complessiva. Preannuncio fin d'ora la presentazione di una serie di emendamenti per elevare a 5.500 milioni la spesa complessiva per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

TANI. A nome del gruppo comunista aderisco alle proposte del relatore. Si tratta di prendere atto dell'aumento dei costi e sollecitare una pronta risposta da parte della V Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ARNAUD, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto gli emendamenti preannunciati dal relatore.

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli del disegno di legge:

#### ART. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 2.500 milioni prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, per la costruzione della nuova sede dell'Archivio di Stato di Firenze è elevata a lire 3.500 milioni.



## ART. 2.

La maggiore spesa di lire 1 miliardo, di cui al precedente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1973.

## ART. 3.

All'onere di lire un miliardo, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativo all'anno finanziario 1973.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti

*All'articolo 1 sostituire le parole: 3.500 milioni, con le altre: 5.500 milioni.*

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

## ART. 2.

La maggiore spesa di lire 3 miliardi, di cui al precedente articolo, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1974, 1975 e 1976.

*All'articolo 3 sostituire il primo comma con il seguente:*

All'onere di lire 1 miliardo, derivante per l'anno in corso dall'attuazione della presente legge, si farà fronte a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Se non vi sono obiezioni, gli emendamenti s'intendono approvati in linea di massima ai

fini della trasmissione per il parere alla V Commissione bilancio.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

## Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste » (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1418-B).

Presenti e votanti . . . . .	25
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Ascari Raccagni, Beccaria, Botta, Bottarelli, Cabras, Calvetti, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Ciuffini, Degan, Federici, Ferretti, Fusaro, Giudiceandrea, Lapenta, Lombardi Giovanni, Luraschi, Mantella, Matta, Morini, Perrone, Sboarina, Sbriziolo Eirene De Felice, Tani e Todros.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO